

D.P.C.M. 17 marzo 1989 n. 117
Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7 che prescrive l'emanazione, mediante apposito decreto, di norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni all'on. Dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1

Disciplina ed applicazione del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale

1. (disapplicato dall'art. 56 del C.C.N.L. - Comparto Università)
2. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze Armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge 1° aprile 1981, n.121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che prestano servizio all'estero.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì al personale ispettivo, direttivo ed ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2

Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale

1. (disapplicato dall'art. 56 del C.C.N.L. - Comparto Università)
2. Il contingente determinato ai sensi del comma 1 è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.

3. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 3

Criteri di individuazione dei profili professionali

(disapplicato dall'art. 56 del C.C.N.L. - Comparto Università)

Art. 4

Orario e tipologie del rapporto a tempo parziale

(disapplicato dall'art. 56 del C.C.N.L. - Comparto Università)

Art. 5

Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza

(disapplicato dall'art. 56 del C.C.N.L. - Comparto Università)

Art. 6

Lavoro straordinario - Incompatibilità

(disapplicato dall'art. 56 del C.C.N.L. - Comparto Università)

Art. 7

Procedure di trasformazione del rapporto

1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno, entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al termine sopra fissato.

3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda, rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e per il personale non docente delle università e delle istituzioni universitarie.

4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza.

5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio.

...OMISSIS...

Roma, addì 17 marzo 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, Il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 marzo 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 13